



ALLEGATO “A”

COMUNE DI LUSIANA CONCO

Provincia di Vicenza

**Ricognizione periodica
delle partecipazioni pubbliche
(articolo 20, comma 1 e seguenti, D.Lgs. 175/2016 e s.m.i. - T.U.S.P.)**

- **Relazione tecnica**
- **Piano di riassetto**



ALLEGATO "A"

COMUNE DI LUSIANA CONCO

Provincia di Vicenza

Relazione tecnica sullo stato di attuazione del Piano di razionalizzazione delle partecipazioni societarie indirette di Etra Spa Società Benefit per l'esercizio 2023 (art. 20 del TUSP)

Si dà atto, di seguito, dello stato di attuazione del piano di razionalizzazione delle società partecipate da ETRA Spa Società Benefit, approvato dal Consiglio di Gestione e dal Consiglio di Sorveglianza in data 14.11.2024, per la trasmissione ai Comuni soci.

PARTECIPAZIONI DETENUTE DA ETRA SPA

ETRA SPA detiene:

- 1) una quota di partecipazione pari al 49% del capitale sociale in **ETRA ENERGIA SRL**. La società, costituita in data 29.03.2007 ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata;
- 2) una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale in **AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL**. La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell'acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione;
- 3) una quota di partecipazione pari al 12,34% del capitale sociale in **VIVERACQUA SCARL**. La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

ATTUAZIONE DELLE AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE ADOTTATE PER L'ANNO 2024

Si segnala che il Consiglio di Sorveglianza di ETRA in data 04.12.2023, su proposta del Consiglio di gestione, nel deliberare la proposta di piano di razionalizzazione delle proprie partecipate, aveva determinato di **mantenere la partecipazione societaria detenute in tutte e 3 le società partecipate.**

In particolare, il Consiglio di Sorveglianza aveva valutato che:

- a) per **ETRA ENERGIA SRL** *"Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs. 175/16 in quanto:*
 - *la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);*
 - *il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);*
 - *la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);*
 - *il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);*
 - *negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett. e);*
 - *non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);"*
- b) per **ASI SRL** *"Non appare sussistere la necessità di razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs. 175/16 in quanto:*



ALLEGATO "A"

COMUNE DI LUSIANA CONCO

Provincia di Vicenza

- *la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);*
 - *il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);*
 - *la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);*
 - *il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);*
 - *negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett. e);*
 - *non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)";*
- c) per **VIVERACQUA SCARL** continua a rivestire un ruolo strategico rispetto alle attività istituzionali dei gestori del servizio idrico integrato consorziati, ai fini della creazione di sinergie, della ottimizzazione dei costi di gestione, nonché del miglioramento dei servizi erogati. Inoltre, la partecipazione detenuta risulta conforme agli indici di cui all'art. 20 del decreto richiamato, con le precisazioni che seguono:
- *quanto al rapporto tra il numero di dipendenti e quello degli amministratori, si segnala che ad oggi i lavoratori in forze alla società sono n. 4, oltre a n. 4 lavoratori che prestano la propria attività in distacco, a fronte di n. 3 Consiglieri di Amministrazione;*
 - *quanto al fatturato medio, il valore della produzione annuale medio del triennio 2020-2022 supera il milione di euro.*

Tutto ciò Premesso e Considerato, nel corso del 2024 nessuna azione di razionalizzazione è stata intrapresa con riferimento alle quote di partecipazione detenute da ETRA nelle società ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA.



ALLEGATO "A"

COMUNE DI LUSIANA CONCO

Provincia di Vicenza

Piano di riassetto (per la razionalizzazione, fusione e soppressione) delle società partecipate direttamente o indirettamente dal Comune di Lusiana Conco per l'esercizio 2025 (art. 20 d.lgs. n. 175/2016)

Visto lo stato di attuazione del piano di razionalizzazione approvato nel 2023 per l'anno 2024, si formula la seguente proposta di piano di razionalizzazione delle società partecipate per l'anno 2025.

SOCIETA' PARTECIPATE DIRETTAMENTE DAL COMUNE DI LUSIANA CONCO

ETRA SPA SOCIETA' BENEFIT

Si conferma la partecipazione in Etra Spa Società Benefit partecipata dal Comune di Lusiana Conco, alla quale gli ex Comuni di Lusiana e di Conco hanno affidato a suo tempo, in house, il servizio idrico integrato.

SOCIETA' PARTECIPATE DA ETRA SPA – PARTECIPAZIONI INDIRETTE

Per quanto riguarda le Società ASI e VIVERACQUA non si segnalano novità di rilievo intervenute nel corso del 2024. Per le due società continuano a non sussistere i presupposti previsti dall'art. 20 co.2 del d.lgs. 175/2016, in presenza dei quali le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle proprie partecipazioni societarie dirette ed indirette (di seguito, i Presupposti per la Razionalizzazione).

Con specifico riferimento ad ETRA ENERGIA, si segnala che l'Assemblea dei Soci della partecipata, nella seduta del 08.10.2024, ha approvato la modifica dell'oggetto sociale, che è stato implementato con la previsione delle seguenti attività: (i) acquisto e rivendita di beni e servizi destinati a favorire la salute e il benessere delle persone e degli animali e il miglioramento della qualità della vita; (ii) acquisto e rivendita di beni e servizi che attraverso la valorizzazione del brand siano destinati anche alla fidelizzazione della clientela; (iii) promozione e/o commercializzazione di servizi assicurativi (di seguito, la Modifica Statutaria).

La Modifica Statutaria, ritenuta congrua dal CDA di ETRA, è stata preventivamente autorizzata dagli Enti Locali Soci di ETRA nella seduta del Comitato di Coordinamento del 09.09.2024.

Nonostante la Modifica Statutaria, anche per ETRA ENERGIA non sussistono i Presupposti per la Razionalizzazione. Conseguentemente, non vi è alcun obbligo normativo che imponga di procedere alla dismissione delle tre partecipazioni detenute da ETRA.

Per completezza di analisi, si rileva, che:



ALLEGATO "A"

COMUNE DI LUSIANA CONCO

Provincia di Vicenza

1) per **ETRA ENERGIA** non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

2) per **ASI** non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

3) per **VIVERACQUA** non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto svolge servizi di committenza in favore di ETRA e delle altre società socie della stessa (art. 20, co. 2, lett. e);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).